



*Ministero della Salute*

**Direzione Generale della Sanità animale  
e dei Farmaci veterinari  
Uff. II-III-VI**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Direzione Generale dello sviluppo rurale  
DISR VII**

Prot. DG DISR n. 21814 del 31/10/2014

Prot. DGSAF n. 22732 del 31/10/2014

**Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati alla sanità  
Servizi veterinari**

**Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati all'agricoltura**

**E, p. c.**

**Al Ministero dell'ambiente e della  
tutela del territorio e del mare**

**All'ISPRA**

**Al Corpo forestale dello Stato**

**Al Comando Carabinieri tutela della  
salute**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Nota Circolare interministeriale: articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, - esclusione della nutria dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s. m. e i..**

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, (pubblicato in G.U. 20/8/2014, n. 192, S.O. n. 72), all'articolo 11, comma 12, ha modificato l'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" inserendo le nutrie nell'elenco delle specie nocive per le quali non si applicano le previsioni della richiamata legge n. 157 del 1992.

Pertanto le nutrie, dallo status di "fauna selvatica", e quindi protetta, sono transitate allo status di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi.

Tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:

a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;

b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

Premesso quanto sopra e tenuto conto che alcuni Enti locali hanno già intrapreso azioni finalizzate all'attuazione dei piani di controllo delle nutrie, si richiama l'attenzione nella predisposizione di linee guida per la gestione delle problematiche connesse al sovrappopolamento delle nutrie, sui seguenti punti:

- necessità di una valutazione demografica della popolazione delle nutrie sul proprio territorio di competenza;
- opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile di Comuni, che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di abbattimento e smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione;
- non applicabilità della legge 20 luglio 2004, n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", in forza del fatto che il richiamato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 ha escluso le nutrie dal novero della fauna selvatica e quindi dalle specie oggetto di tutela, disciplinata invece dalla legge n. 157 del 1992.

Si segnala inoltre che non trova altresì applicazione il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia in virtù del "considerando" n° 10 del Regolamento stesso, laddove sostiene che l'abbattimento di animali selvatici o randagi a fini di controllo della popolazione animale non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del Regolamento, sia in base alla risposta fornita a specifico quesito dalla Commissione Europea con nota SANCOG3 DS/ap D(2013) 18347 del 16 gennaio 2013.

Per quanto riguarda infine il destino delle carcasse delle nutrie in esito ai piani di controllo si ritiene che le stesse, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 della Direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/1664/CEE, possano rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento.

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI**  
F.to Silvio Borrello

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE**  
F.to Giuseppe Cacopardi